

Comuni di:  
Aggius  
Aglientu  
Badesi  
Bortigiadas  
Calangianus  
Luogosanto  
Luras  
Santa Teresa Gallura  
Tempio Pausania  
Trinità d'Agultu e V.  
Viddalba

## **UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA"**

Via G.A. Cannas, n.1 - 07029 Tempio Pausania

Tel. 079/6725500 - Fax 079/671400

Cod.Fisc./P. IVA 02299430906

[unionedeicomunialtagallura@registerpec.it](mailto:unionedeicomunialtagallura@registerpec.it) [unionealtagallura@tiscali.it](mailto:unionealtagallura@tiscali.it)

***APPALTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO INTEGRATO***

***DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI***

***SITO NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (SS)***

**CAPITOLATO SPECIALE**

**DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

IL DIRIGENTE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Jeanne Francine Murgia

## **PARTE PRIMA – NORME GENERALI DELL'APPALTO**

### **Art. 1- Oggetto e durata dell'appalto**

Oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale è la gestione dell'impianto di recupero e trattamento rifiuti sito nella Z.I.R. di Tempio Pausania (OT), di titolarità dell'Unione di Comuni "Alta Gallura".

La gestione degli impianti deve essere svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione n. 481/2020 e s.m.i. (Determinazione del Dirigente della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio) e nei relativi documenti in essa richiamati. In particolare, le attività di gestione oggetto del contratto sono dettagliate nella Parte II del presente Capitolato.

Fatto salvo quanto ulteriormente precisato nel presente Capitolato, i servizi in gestione ricomprendono, tra l'altro, le seguenti attività a carico dell'Appaltatore:

1. Fornitura di personale, mezzi, attrezzature, materiali di consumo, carburante, parti di ricambio e di quant'altro necessario per la corretta gestione dell'impianto nel suo complesso e nelle singole linee o sezioni;
2. Pesatura, registrazione, contabilità e quant'altro previsto dalla normativa vigente dei flussi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto;
3. Presidio e accurato svolgimento di tutte le fasi costituenti le attività di gestione delle diverse linee e sezioni di impianto, nessuna esclusa;
4. Trattamento delle arie esauste discendenti dalle diverse linee e sezioni di impianto;
5. Pulizia delle aree esterne afferenti all'impianto, inclusa la viabilità e le aree a verde, nonché dei relativi fabbricati e locali;
6. Pulizia interna ed esterna dei macchinari e delle attrezzature di processo asserviti alle diverse linee e sezioni di impianto;
7. Manutenzione dei macchinari e delle attrezzature di processo asserviti alle diverse linee e sezioni di impianto.

Si precisa che, a fronte del prezzo offerto in sede di gara, l'Appaltatore si impegna a gestire l'impianto, sia nel suo complesso sia per singola linea o sezione, secondo la regola dell'arte e a mantenerlo in perfetto stato di funzionamento.

La **durata** del presente appalto è stabilita in **anni 9 (nove) decorrenti dalla data di consegna dell'impianto, presumibilmente decorrente dal mese di marzo 2023.**

### **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

L'importo dell'appalto posto a base di gara relativo alla gestione ammonta a complessivi e presunti **€ 13.500.000,00 (diconsi tredicimilionicinquecentomila/00)** per l'intera durata contrattuale, con un valore presunto annuo pari ad euro 1.500.000,00, comunque determinato in base alle quantità oggetto di trattamento in impianto.

Il corrispettivo sarà pagato mensilmente sulla base di specifici stati di avanzamento del servizio. Relativamente alle linee/sezioni rifiuti il criterio adottato è quello "a misura" espresso in Euro/tonnellata per le diverse frazioni merceologiche di rifiuto; analogamente il trasporto di rifiuti ad impianti finali è remunerato "a misura" espresso in €/ton.

Relativamente alla sezione discarica, il criterio adottato è quello "a corpo" sulla base di canoni annui.

I consumi energetici riguardanti all'impianto sono a carico della Stazione appaltante. All'Impresa Appaltatrice spetta il compito del monitoraggio continuo e ottimizzazione dei consumi nelle varie sezioni impiantistiche.

I costi di recupero o smaltimento degli scarti prodotti da tutte le attività impiantistiche ed inviati agli impianti di destinazione finale sono a carico della Stazione appaltante.

Per quanto concerne lo smaltimento degli scarti di raffinazione del compost (EER 19 12 12), quando gli stessi, a fronte del conferimento di rifiuti biodegradabili (EER 20 01 08 – EER 20 02 01) con un contenuto di frazione non compostabile inferiore al 10%, la percentuale massima di produzione degli scarti ammessa sarà pari al 20% in peso del totale dei rifiuti organici stessi

avviati al trattamento. Per la quantità di rifiuti avviati a recupero con attività R3, si intende il quantitativo di rifiuto alimentato al bacino di compostaggio e rilevabile dal registro di impianto, mentre per la quantità di scarti prodotti faranno fede i formulari di trasporto a destino del codice EER 19 12 12 derivante dalla sola fase di raffinazione del compost.

Si precisa che gli importi indicati sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore, inclusi gli oneri derivanti dalla attuazione del piano di monitoraggio e di controllo previsto in autorizzazione.

Gli importi a base di gara per singole linee di trattamento vengono così definiti:

- Linea "Stazione trasferimento rifiuti urbani e secco residuo": **€/ton 7,56**;
- Linea "Compostaggio di qualità": **€/ton 38,49**;
- Linea "Piattaforma CONAI-cellulosici": **€/ton 22,93**;
- Linea "Piattaforma CONAI-plastica": **€/ton 50,76**;
- Linea "Piattaforma CONAI-vetro": **€/ton 15,69**;
- Linea "Piattaforma CONAI-metalli": **€/ton 144,44**;
- Linea "Cernita e triturazione Ingombranti-RUP-RAEE": **€/ton 51,72**;
- Gestione post-operativa discarica: €/anno **12.981,96**;
- Trasporto rifiuti ai siti di smaltimento finale (entro 120 km): **€/ton/km. 0,1638**;
- Trasporto rifiuti ai siti di smaltimento finale (oltre 120 km) **€/ton/km. 0,1070**.

Non sono previsti oneri relativi a rischi per interferenza in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

#### **Art. 3 – Direttore Esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., la verifica del regolare andamento della esecuzione delle attività oggetto del presente contratto sarà condotta dal Direttore dell'esecuzione appositamente nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione nel corso dell'appalto, nei tempi e modi che saranno dallo stesso definiti.

#### **Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato principalmente "a misura", ai sensi della vigente normativa.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

#### **Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i documenti indicati nell'art. 137 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., oltre a quanto sarà ritenuto indispensabile dalla Stazione appaltante in base all'offerta presentata e alla tipologia di appalto in oggetto.

#### **Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei servizi di cui trattasi.

### **Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 110 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

### **Art. 10 - Consegna e riconsegna dell'impianto**

Ai fini dell'avvio delle attività di gestione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare l'impianto integrato anche nelle more della firma del contratto, dandone apposita comunicazione scritta all'Appaltatore, che sarà pertanto tenuto ad inviare sul posto un proprio incaricato munito dei necessari poteri per ricevere in consegna l'impianto ed effettuarne in contraddittorio lo Stato di consistenza, di cui verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle Parti. Per dette operazioni la Stazione appaltante dovrà poter disporre da parte dell'Appaltatore di tutto il personale e delle attrezzature a tale scopo necessarie.

Analogamente si procederà, al termine del contratto, per la riconsegna dell'impianto. Eventuali malfunzionamenti o condizioni di usura imputabili a carenze di manutenzione, che venissero riscontrati in fase di riconsegna dell'impianto, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dell'Appaltatore uscente.

### **Art. 11 - Personale impiegato nella gestione dell'impianto**

L'Impresa è tenuta ad assorbire il personale attualmente impegnato nella gestione dell'impianto integrato, garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenuti nell'**Allegato 3 - Elenco personale in servizio – Anno 2022**.

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la efficace e regolare gestione dell'impianto integrato.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il responsabile dell'impianto ed emergenze ed i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso della gestione dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nella gestione dell'impianto, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, è tenuta:

- ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (*Federambiente o equivalenti*) in Regione Sardegna;
- a provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- a provvedere all'inserimento di lavoratori disabili ai sensi della legge 3/12/1999 n° 68;
- a provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione della gestione dell'impianto;
- a non effettuare variazioni nell'organico, salvo che per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di dotare il personale, oltre che di un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante il servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nel servizio;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

## **Art. 12 - Esecuzione delle prestazioni**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/10 e s.m.i.

## **Art. 13 - Ultimazione delle prestazioni**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal

direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

#### **Art. 14 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Ai sensi dell'art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 15 - Varianti in corso di esecuzione**

Ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **Art. 16 – Subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D. Lgs 50/2016, ivi compreso il limite massimo del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore a quanto previsto dal suindicato art. 105, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di

effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

#### **Art. 17 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

#### **Art. 18 – Cauzione definitiva per la gestione**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva relativa alla gestione pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 1959/2/13 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che

la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro imputabili alla ditta. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

#### **Art. 19 - Coperture assicurative per la gestione**

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 (cinque) milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

#### **Art. 20 - Revisione prezzi**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, si procederà esclusivamente *all'adeguamento periodico dei prezzi*. Per l'adeguamento annuo, si procederà all'applicazione della *variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale*. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma.

#### **Art. 21 - Pagamenti in acconto e ritenute a garanzie – tempi di pagamento**

I pagamenti avvengono mensilmente per stati di avanzamento servizi, mediante emissione di certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'emissione dello stato di avanzamento dei servizi è emesso il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura : «prestazioni a tutto il \_\_\_\_» con l'indicazione della data.



La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto indicato al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura.

Il Committente procederà alla emissione del certificato di pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante ottenimento del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal medesimo DURC.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, i pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

#### **Art. 22 - Pagamenti a saldo**

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

#### **Art. 23 - Percentuale interesse per ritardato pagamento**

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 prima parte del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

#### **Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 25 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 26 – Verifica di conformità**

Le prestazioni di servizio oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di servizi con prestazioni continuative, ai sensi dell'art. 313, c. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i., di norma trimestralmente è effettuata la verifica di conformità in corso di esecuzione.

La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano gli articoli da 312 a 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

#### **Art. 27 - Piano di sicurezza – Duvri – P.E.I.**

Tutto il personale impiegato nella gestione dell'impianto dovrà essere adeguatamente formato e informato in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore è a tal fine obbligato a presentare alla Stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione o dall'assunzione del personale, apposita dichiarazione in merito firmata dal Direttore tecnico e controfirmata dal rappresentante dei lavoratori, riportante la formazione ricevuta o programmata per ogni singolo addetto all'impianto.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo scrupoloso e approfondito dell'impianto e, in generale, delle zone di esecuzione del servizio in appalto, al fine di verificare, mediante conoscenza diretta dei luoghi, i possibili rischi per la sicurezza dei lavoratori, così da prevedere ogni necessario presidio e/o protezione.

La Committenza non ha predisposto una proposta di DUVRI, definendo in prima istanza, tale interferenza pari a zero. L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà presentare eventualmente il proprio Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà presentare il Piano di Emergenza Interna redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. art. 26bis L 01/12/2018 n. 132

#### **Art. 28 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

Fatti salvi gli eventuali maggiori oneri che dovessero conseguire per la Stazione appaltante e gli eventuali provvedimenti sanzionatori di legge da parte delle Autorità competenti, al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le specifiche penali pecuniarie:

Inadempienza	Penale
--------------	--------

Ritardo nell'avvio della gestione dell'impianto nel suo complesso o della singola sezione di impianto a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'impianto / di avvio del servizio, per ogni giorno di ritardo	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale
Inosservanza tempistiche di manutenzione programmata, per ogni giorno di ritardo	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale
Ritardata comunicazione amministrativa o contabile (es. rapporti richiesti dal Committente, analisi merceologiche e chimico-fisiche, ecc.), per ogni giorno di ritardo	0,3 per 1000 dell'importo netto contrattuale
Mancata comunicazione immediata della messa in fuori esercizio o del ripristino degli impianti o di loro parti	€ 5.000,00
Inosservanza di limiti e/o prescrizioni di cui all'Autorizzazione vigente, per singola contestazione	€ 3.000,00
Emissioni odorose imputabili a carenze gestionali o di manutenzione, per singola contestazione	€ 3.000,00
Inadeguato stato di manutenzione di mezzi o attrezzature, per singola contestazione	€ 2.000,00
Omessa o incompleta pulizia di piazzali, aree pertinenziali, locali, impianti, macchinari o attrezzature, per singola contestazione	€ 500,00
Inosservanza parziale o totale degli ORARI DI SERVIZIO, per singola contestazione	€ 500,00
Scarti > 20%	Onere di trattamento e di trasporto a carico della ditta

Costituiscono altresì penale il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- ostacolo alle attività di controllo della Stazione appaltante: € 5.000,00 per singola contestazione;
- accettazione in impianto di rifiuti non autorizzati, o comunque senza i documenti di trasporto di legge (F.I.R., ecc.): € 4.000,00 per singola contestazione;
- gestione incompleta totale o parziale dell'impianto: € 2.500 per singola contestazione;
- per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile di impianto o del suo sostituto: € 500,00;
- danneggiamenti di attrezzature per incuria o cattivo utilizzo: € 300,00 per singola contestazione;
- per ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente Capitolato e non rientrante tra le casistiche precedenti: € 500,00 per singola contestazione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta appaltatrice nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

### **Art. 29 - Grave errore contrattuale**

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal Committente;
- inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e/o arrechino o possano arrecare danno al Committente;
- sospensione arbitraria della gestione dell'impianto, anche parziale, per 48 ore consecutive;
- condanna definitiva per reati contro l'ambiente, in violazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- conferimento di rifiuti presso impianti non autorizzati ai sensi di legge, né previamente assentiti dal Committente;
- per ripetute (oltre 2 contestazioni annue) negligenze o deficienze del servizio, accertate dalla Stazione appaltante o dalle Autorità competenti in materie ambientali o igienico-sanitarie, che, a giudizio della Stazione Appaltante compromettano gravemente l'efficienza gestionale dell'impianto integrato nel suo complesso o nelle sue singole linee / sezioni, o che possano determinare concrete situazioni di rischio per la Salute delle popolazioni e/o per l'Ambiente;
- 2 inosservanze, con irrogazione della relativa penale nell'arco di 1 anno solare, ai limiti e/o alle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente;
- reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco di 1 anno solare;

Al verificarsi di una o più fattispecie sopra indicate, l'appaltante adotterà l'iter di cui agli artt. 108 e seguenti del D.lgs. 50/2016., come previsto dall'art. 297 del DPR 207/2010 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

### **Art. 30 - Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi per la parte di gestione, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura dagli artt. 205, 208 e 209 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili, e di cui al D.M. 07/03/2018 n. 49.

## **PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI INERENTI ALLA GESTIONE**

### **Art. 31 – Definizioni**

Ai fini del presente Capitolato si definiscono di seguito le principali categorie di appartenenza dei rifiuti ammessi al trattamento/recupero e prodotti derivati:

- 1) RIFIUTI TAL QUALI: i rifiuti urbani indifferenziati o Secco Residuo, tali e quali come sono stati raccolti, cioè senza avere subito alcun tipo di trattamento o di trasformazione;
- 2) FORSU: frazione organica dei rifiuti solidi urbani;
- 3) FOS: frazione organica stabilizzata, ottenuta da trattamento dei rifiuti solidi urbani;

- 4) SOVVALLI: componente di sopravaglio proveniente dalla vagliatura primaria dei rifiuti solidi urbani;
- 5) COMPOST DI QUALITÀ: prodotto ottenuto dal trattamento di stabilizzazione biologica e di successiva raffinazione della frazione organica, con caratteristiche tali da consentire l'utilizzo come ammendante ai sensi del D.Lgs. 29 Aprile 2010 n.75 e succ. mod. e integrazioni;
- 6) CARTA DA MACERO: prodotto ottenuto nel rispetto de DM 22 settembre 2020, n. 188, dal titolo "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Per le altre definizioni si rimanda all'Autorizzazione 481 e alla normativa di settore vigenti.

### **Art. 32 – Sezioni di impianto**

Fanno parte dell'impianto le seguenti sezioni di trattamento/recupero:

- A. Sezione di Trasferenza dei rifiuti urbani e scarti
- B. Sezione di compostaggio di qualità
- C. Sezione piattaforma di trattamento frazioni secche valorizzabili
- D. Sezione piattaforma di gestione ingombranti, R.U.P. e R.A.E.E.

La gestione dell'impianto di trattamento rifiuti riguarda l'esecuzione del servizio di trattamento, valorizzazione, avvio al recupero e smaltimento finale come di seguito precisato:

- Rifiuti Urbani Indifferenziati e Frazione Secco Residuo provenienti dalle raccolte eseguite nei Comuni o da Privati, autorizzati e convenzionati con l'Ente Appaltante;
- Rifiuti Urbani Biodegradabili provenienti dalle raccolte eseguite nei Comuni o da Privati, autorizzati e convenzionati con l'Ente Appaltante;
- Frazioni Secche Valorizzabili in forma di imballaggi (Carta, Cartone, Plastica, Vetro, Alluminio e Banda Stagnata) provenienti dai Comuni/Ditte di raccolta indicati dai Consorzi di Filiera aderenti al CONAI;
- Frazioni Secche Valorizzabili in forma di imballaggi (Carta, Cartone, Plastica, Vetro, Alluminio e Banda Stagnata) provenienti dai Privati, autorizzati e convenzionati con l'Ente Appaltante;
- Rifiuti Ingombranti, Beni Durevoli e rifiuti pericolosi di origine domestica provenienti dalle raccolte eseguite nei Comuni o da Privati, autorizzati e convenzionati con l'Ente Appaltante.

Fino all'esaurimento delle capacità di trattamento sulle diverse linee di lavorazione autorizzate, è facoltà dell'Ente Appaltante autorizzare l'ingresso in impianto di rifiuti urbani senza che la Ditta Aggiudicataria possa chiedere ulteriori compensi rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Il Trattamento, Valorizzazione e Avvio al Recupero dei suddetti rifiuti comporta l'espletamento delle seguenti attività:

- A. Gestione della sezione di ricezione – trasferimento – carico sovvalli;
- B. Gestione delle sezioni di biostabilizzazione e di compostaggio di qualità;
- C. Gestione della sezione di trattamento delle frazioni secche valorizzabili;
- D. Gestione della piattaforma ingombranti, R.U.P. e R.A.E.E.;
- E. Trasporto ai siti di Smaltimento finale, impianti e/o discariche, delle seguenti frazioni di rifiuti:  
E1 - Sovvalli provenienti dalla fase di raffinazione del compost, con oneri di smaltimento a carico della stazione appaltante sino al 20% dell'incidenza sui rifiuti totali a compostaggio;  
E2 - Scarti dell'impianto di trattamento rifiuti, quali impurità presenti nelle frazioni valorizzabili, beni durevoli, ingombranti ecc.; con oneri di smaltimento a carico della stazione Appaltante.

### **Art. 33 – Gestione impianto di trattamento rifiuti**

L'impianto di trattamento/recupero rifiuti, si compone delle seguenti sezioni:

#### **Trasferenza Rifiuti Urbani frazione secca residua e scarti impianto D15:**

- accettazione, pesatura e registrazione rifiuti;

- scarico in fossa dei rifiuti;
- biofiltrazione dell'aria aspirata dalla fossa (se richiesto);
- avvio a smaltimento presso impianto/discarica esterno

#### **Compostaggio di qualità R3 – R12 – R13:**

- accettazione, pesature e registrazione;
- scarico presso l'area di ricezione all'interno del capannone di ricezione;
- accettazione, pesature e registrazione di legno, ramaglie e degli altri rifiuti biodegradabili autorizzati;
- triturazione legno e ramaglie;
- formazione miscele con legno triturato e alimentazione bacino di compostaggio;
- biostabilizzazione della miscela in apposita sezione del bacino di compostaggio;
- biofiltrazione dell'aria aspirata dal parco aerato;
- raffinazione della miscela compostata;
- abbancamento in aia di maturazione del compost raffinato e avvio a smaltimento presso impianti esterni degli scarti di raffinazione;
- abbancamento in aia di stoccaggio del compost al termine del processo di compostaggio.

#### **Trattamento frazioni secche valorizzabili R3 – R12 – R13:** (imballaggi in *Carta, Cartone, Plastica, Vetro*, imballaggi in Alluminio e in Acciaio, imballaggi in legno):

- accettazione, pesatura e registrazione rifiuti;
- scarico presso le aree di stoccaggio della Piattaforma;
- alimentazione su nastro e selezione da impurità per carta, cartone;
- pressatura e messa in riserva di carta da macero plastica e metalli;
- formazione dei carichi utili per il trasporto presso gli impianti di riutilizzo delle frazioni valorizzabili;

#### **Sezione Rifiuti ingombranti, Beni Durevoli, Rifiuti pericolosi di origine domestica R12 – R13:**

- accettazione, pesature e registrazione rifiuti;
- stoccaggio a norma;
- eventuali operazioni di selezione e recupero preliminari alla destinazione finale;
- conferimento a piattaforme di trattamento dei beni durevoli pericolosi (CENTRO DI COORDINAMENTO)
- conferimento a impianti di trattamento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi.

Sono, inoltre, comprese nell'attività di gestione oggetto del presente appalto, tutte le opere ed impianti esistenti che seppur non menzionati fanno parte dello stato attuale degli impianti in gestione e che pertanto necessitano dell'espletamento di attività di gestione e/o manutenzione in genere.

Le opere descritte sono schematicamente riportate negli elaborati grafici allegati al presente Capitolato e negli altri documenti di gara.

L'Impresa, tuttavia, nel formulare la propria offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi in cui si svolgeranno le attività, le opere e gli impianti da gestire e mantenere, le aree di stoccaggio del compost e dei sovralli della raffinazione dello stesso inclusa l'area della discarica adiacente l'impianto.

#### **Art. 34 - Oneri a carico dell'impresa appaltatrice**

L'Appaltatore dovrà assumere l'onere relativo a tutte le attività, le somministrazioni e gli oneri

generali e particolari necessari per il funzionamento dell'impianto di trattamento rifiuti solidi, nonché di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni parte dello stesso, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione.

La gestione dell'impianto di trattamento rifiuti comprende l'assunzione di tutte le attività, le somministrazioni e gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento di tale impianto, nonché di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni parte dello stesso, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione.

L'Impresa Appaltatrice dei servizi di cui sopra si identifica a tutti gli effetti quale GESTORE degli impianti ad essa aggiudicati e dovrà conseguentemente curare il servizio di gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo degli impianti medesimi. In particolare, per gestione si intende, oltre alla conduzione degli impianti, il controllo funzionale delle apparecchiature, l'insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di manutenzione programmata, nonché l'eventuale manutenzione a guasto, in caso di emergenza, secondo un protocollo operativo, che la Ditta deve redigere, all'atto della consegna del servizio, in conformità ai requisiti minimali stabiliti dalla Stazione Appaltante, che deve ricomprendere anche le attività di verifica e controllo richiesti dalla Regione e dalla Provincia competente per territorio.

La gestione dell'intero impianto di trattamento rifiuti comporta l'esecuzione almeno delle prestazioni minimali meglio descritte nei paragrafi seguenti.

Si ribadisce, al riguardo, che la gestione dell'impianto integrato e delle sue singole linee o sezioni d'impianto non può in ogni caso prescindere dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione 481, da considerarsi pertanto come minimi inderogabili. Con riferimento agli oneri che l'autorizzazione pone a carico del titolare dell'impianto e che sono condizionati dalle attività o prestazioni svolte dal gestore (cfr. ad es. trasmissione dati per comunicazioni, ecc.), si precisa che in caso di conseguenze di natura pecuniaria e non a carico del titolare per mancanze del gestore, la Stazione appaltante titolare dell'impianto si rivarrà sullo stesso gestore.

#### **Art. 35 – Manutenzione ordinaria**

La manutenzione ordinaria si intende a carico dell'Appaltatore, compresa nel prezzo di appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per manutenzione ordinaria, che comprende sia la manodopera che i materiali, si intende:

- Pulizia delle aree di pertinenza dell'impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dallo scarico e carico dei rifiuti in ingresso e dalla biostabilizzazione e compostaggio;
- Cambio olio motori, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti;
- Lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento;
- Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e manutenzione ai componenti;
- Manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro;
- Manutenzione ordinaria da eseguire sugli automezzi in uso per la gestione, di proprietà dell'Ente, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici;
- Adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni o disinfestazioni;
- Tutte le prestazioni (non espressamente elencate) che si rendessero necessarie per il corretto esercizio e manutenzione degli impianti.

La manutenzione ordinaria di manufatti, fabbricati, impianti e attrezzature, dovrà essere di tipo programmata. In particolare, per evitare danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in

movimento, nonché quelle derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria, alle apparecchiature elettromeccaniche o ai suoi componenti, in maniera programmata secondo le prescrizioni dei costruttori degli stessi. Per tale motivo dovrà essere proposto, in sede di presentazione dell'offerta, un "Piano di Manutenzione Programmata" nel rispetto del presente capitolato e dell'allegato Piano di manutenzione programmata ove sono riportati i contenuti minimi in termini di frequenza e tipologia di intervento da eseguire sulle singole macchine e impianti. Il Piano di Manutenzione programmata deve riguardare tutte le parti e le attrezzature dell'impianto incluse quelle, di prossima realizzazione e/o installazione, previste dagli interventi in itinere i cui elaborati progettuali fanno parte della documentazione di gara.

All'inizio della gestione e comunque entro 40 giorni dalla consegna dell'impianto, l'Impresa Appaltatrice fornirà al Responsabile del controllo della gestione opportuno registro ove verranno analiticamente riportate le fasi di manutenzione programmata, con relative tempistiche, per tutte le apparecchiature, indicando per ciascuna gli interventi di manutenzione eseguiti; tale registro, controfirmato dal citato Responsabile, costituisce elemento di controllo e verifica della corretta gestione. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate comporta causa di rescissione contrattuale in danno all'Impresa Appaltatrice, fatti salvi i danni indiretti.

#### **Art. 36 – Manutenzione delle pertinenze dell'impianto**

All'impianto sono pertinenti la strada di accesso, la viabilità interna e l'area a verde.

L'Appaltatore deve provvedere a mantenere in condizioni ottimali le aree a verde durante tutto il periodo di gestione, provvedendo periodicamente allo sfalcio dell'erba, dei rovi e quant'altro necessita. Nell'ambito delle aree a verde di pertinenza degli impianti, provvederà altresì, sotto le direttive del Responsabile della gestione, alla piantumazione di essenze arboree fornite dall'Amministrazione Appaltante.

L'Impresa Appaltatrice deve inoltre provvedere, durante il periodo invernale, allo sgombero della neve dalla strada di accesso all'impianto e dalla superficie viabile interna in modo da poter accedere a tutte le apparecchiature soggette a controllo e manutenzione.

#### **Art. 37 – Manutenzione straordinaria**

Le manutenzioni straordinarie comportano un complesso di operazioni quali, revisioni, riparazioni e sostituzione necessari ad un ottimale funzionamento dell'impianto nel suo complesso.

Sono comprese nel prezzo dell'appalto tutte le revisioni, riparazioni e sostituzioni delle apparecchiature elettromeccaniche di una singola macchina, manufatto o conduttura elettrica, idrica o fognaria, che comportino un costo di **materiale di ricambio inferiore a 2.500 euro al netto di IVA** relativamente alla somma del costo dei singoli componenti e materiali necessari al singolo intervento. Nel caso in cui il costo del materiale di ricambio suddetto sia superiore al limite dei 2.500 euro, documentato con fatture quietanzate, sarà riconosciuto, previa autorizzazione preventiva del Direttore dell'esecuzione il maggior costo dei materiali incrementato del 15% per utile d'impresa e spese generali. Il riconoscimento è relativo alla sola voce di fornitura di apparecchiatura o parte di essa intendendosi la messa in opera, eseguita con personale dell'impianto, ricompresa nel prezzo di appalto dei servizi.

Potranno essere riconosciuti i costi sostenuti, superiori a detta franchigia, solo se riferiti a manutenzioni straordinarie non derivanti da carenza nelle operazioni di manutenzione ordinaria programmata.

Resta inteso che, qualora si verifichino guasti tali da determinare interruzioni, anche parziali, del



servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare il fatto, entro e non oltre 12 ore, all'Unione dei Comuni "Alta Gallura", e, acquisita da parte di quest'ultima l'autorizzazione, intervenire tempestivamente al fine di ristabilire il regolare funzionamento di macchinari e impianti. Qualora il guasto sia tale da determinare pericoli di inquinamento o dar luogo a "fuori norma" punibili con sanzioni amministrative o penali, ai sensi delle norme di settore vigenti in materia ambientale, l'Impresa Appaltatrice dovrà intervenire tempestivamente al fine di ristabilire il regolare funzionamento di macchinari e impianti, comunicando contestualmente il fatto all'Ente Appaltante.

#### **Art. 38 – Materiali di consumo e attrezzature**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali di consumo quali grassi, oli, carburanti, utensileria, attrezzature, ecc., di cui è necessario disporre per assicurare un corretto funzionamento dell'impianto e la corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 39 – Parti di ricambio**

L'Appaltatore dovrà approvvigionare i pezzi di ricambio che saranno necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, allestendo un magazzino dei ricambi, presso i locali dell'impianto medesimo, tale da garantire la reperibilità immediata dei ricambi necessari evitando interruzioni del servizio.

A fine gestione la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la consegna dei materiali che non siano stati utilizzati durante il periodo di gestione, che saranno acquisiti e pagati sulla base del prezzo di mercato o fatture di acquisto regolarmente quietanzate.

#### **Art. 40 – Consumi di energia elettrica**

Il costo dell'energia elettrica utilizzata per il funzionamento di macchinari e impianti è a totale carico della Stazione appaltante. All'Impresa Appaltatrice spetta il compito del monitoraggio continuo e ottimizzazione dei consumi nelle varie sezioni impiantistiche.

#### **Art. 41 - Accesso all'impianto e custodia**

È assolutamente fatto divieto di ingresso all'impianto ai non addetti ai lavori. Al termine dei turni di lavoro l'impianto sarà messo in sicurezza e gli accessi vietati.

L'Impresa Appaltatrice dei servizi ha l'obbligo della custodia completa di tutto l'impianto, delle attrezzature, delle macchine e di quant'altro si trovi all'interno dell'area dell'impianto stesso. A tal fine stipulerà apposita convenzione con Istituto di Vigilanza per l'esecuzione di un servizio di ronda nelle ore in cui l'impianto non è presidiato (notturne e festive).

Il personale delle aziende autorizzate al trasporto ed allo scarico potrà accedere solamente al fabbricato di ricezione dei rifiuti ed agli uffici.

La Stazione Appaltante potrà autorizzare le visite agli impianti di trattamento a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta quali tecnici ed amministratori di altri enti, scolaresche, ecc. Per ogni visita autorizzata dalla Stazione Appaltante a terzi verrà data comunicazione all'Impresa Appaltatrice dei servizi affinché questa predisponga l'accesso all'impianto. Non è necessaria l'autorizzazione della Stazione Appaltante per accedere all'impianto da parte di propri amministratori, dei tecnici preposti alla sorveglianza, dei tecnici degli uffici pubblici preposti al controllo dell'impianto.

L'Impresa Appaltatrice provvederà a registrare su appositi registri l'ingresso di terzi – visitatori.

A tal fine stipulerà idonea polizza assicurativa che copra i rischi connessi con le visite all'impianto.

#### **Art. 42 – Conferimento agli impianti di smaltimento finali**

L'Appaltatore è tenuto al trasporto dei rifiuti discendenti dalle attività dell'impianto integrato, di qualunque natura e tipologia (rifiuti indifferenziati/secco residuo, sovvalli sfusi o imballati, scarti non recuperabili, ecc.), verso gli impianti autorizzati di destinazione finale.

A tal fine si precisa che, con il prezzo d'appalto deve intendersi compensato il servizio di trasporto, commisurato in euro/tonnellata/chilometro entro una distanza di 100 km come tragitto di sola andata, dal sito dell'impianto integrato di Tempio Pausania (SS) al sito dell'impianto di destinazione finale, senza che nulla sia dovuto all'appaltatore per la movimentazione o il rientro del mezzo di trasporto a conferimento avvenuto.

Premesso che l'impianto di conferimento principale è attualmente la discarica di Olbia, di titolarità del Consorzio Industriale Provinciale NORD-EST, si dà atto che qualora l'impianto di destinazione finale dovesse trovarsi ad una distanza superiore a 100 km dall'impianto integrato di Tempio Pausania, il corrispettivo per l'onere del trasporto verrà commisurato alla nuova distanza concordando un nuovo prezzo in contraddittori tra le Parti.

L'Appaltatore è tenuto ad operare la migliore selezione e differenziazione dei rifiuti da avviare a recupero, così da dover conferire il minor quantitativo possibile di rifiuti ai siti di smaltimento finale, e quindi massimizzare l'economia sul conferimento stesso.

#### **Art. 43 – Prescrizioni normative e regolamentari per la gestione dei R.U.**

Resta inteso che la gestione si intende sottoposta alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione 481 e alla normativa vigente in materia di smaltimento e stoccaggio di rifiuti urbani e speciali.

#### **Art. 44 – Potenzialità delle linee di trattamento rifiuti**

Ai fini della gestione delle diverse linee e sezioni dell'impianto integrato, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni e vincoli quantitativi e qualitativi contenuti nell'Autorizzazione vigente.

#### **Art. 45 – Accettazione rifiuti in ingresso all'impianto**

L'accettazione dei rifiuti è di competenza della Ditta Appaltatrice che provvederà con proprio personale. Alla stessa Appaltatrice spetta l'eventuale controllo del materiale conferito in applicazione dei disposti autorizzativi.

La Ditta segnalerà prontamente ogni anomalia in merito a presenze visivamente riscontrabili nel rifiuto conferito da soggetti convenzionati di materiali ingombranti, esplosivi, sostanze pericolose, tossiche, nocive ed altre, previa ripulsa del conferimento. La Ditta segnalerà altresì le anomalie riscontrabili nei flussi differenziati inerenti presenza di materiali tipologicamente differenti, previa ripulsa dei conferimenti.

I conferitori dei rifiuti devono adeguarsi alle direttive impartite dalla direzione dell'impianto, garantendo l'assenza di sostanze e rifiuti non accettabili.

La Ditta Appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da tali eventualità che preveda il risarcimento dei danni all'impianto, al personale di gestione ed a terzi (persone e cose). Tale polizza dovrà essere onnicomprensiva dei rischi su tutte le linee di trattamento R.U.

#### **Art. 46 – Controllo**

L'accesso all'impianto per lo scarico rifiuti sarà consentito esclusivamente ai produttori convenzionati con la Stazione Appaltante e dovrà avvenire esclusivamente sotto il controllo del

personale di gestione.

#### **Art. 47 – Registrazione giornaliera**

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad effettuare la registrazione del quantitativo dei rifiuti accettati con le tempistiche e metodologie fissate dalla normativa vigente in materia.

Il consuntivo delle registrazioni deve essere trasmesso una volta al mese al Direttore dell'esecuzione in occasione della stesura degli stati di avanzamento servizi, il quale avrà il diritto di verificare in qualsiasi momento la regolarità delle registrazioni.

#### **Art. 48 – Orari**

L'orario di apertura per il ricevimento dei mezzi di trasporto dei rifiuti avviati al trattamento e per il carico dei mezzi dedicati allo smaltimento in impianti e/o discarica esterni, dovrà essere assicurato di norma per sei giorni alla settimana, almeno per sei ore al giorno.

La Stazione Appaltante, per esigenze particolari nei periodi con festività continue, potrà ordinare all'Impresa l'apertura dell'impianto per il ricevimento dei rifiuti in maniera tale che non si verifichi l'accumulo di R.S.U. nei cassonetti o nei mezzi di raccolta; per tali prestazioni nessun onere è riconosciuto all'Impresa, intendendosi la stessa compensata col prezzo di appalto.

#### **Art. 49 – Esercizio dell'impianto**

All'Impresa Appaltatrice viene riconosciuta la piena autonomia nello stabilire il funzionamento dell'impianto e gli orari di accettazione rifiuti sia nell'insieme che nelle sue sezioni.

Qualora le caratteristiche dei rifiuti conferiti, pur rispettando la composizione merceologica contrattuale, non consentissero il rispetto integrale della normativa, l'Impresa Appaltatrice proporrà entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio le soluzioni atte a riportare il processo di trattamento entro limiti della normativa di riferimento.

Tali soluzioni saranno discrezionalmente approvate dalla Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di darvi attuazione o meno.

In particolare, qualora la composizione dei rifiuti conferisse al compost di qualità valori di tossicità oltre i limiti consentiti, la Stazione Appaltante e l'Impresa Appaltatrice si adopereranno per individuare le sorgenti di tale inquinamento e quindi eliminarle.

L'Impresa Appaltatrice ha diritto a fermate programmate per la manutenzione straordinaria dell'impianto da concordare preventivamente con la Stazione Appaltante.

#### **Art. 50 – Analisi dei rifiuti**

L'Impresa è tenuta ad eseguire le analisi merceologiche e chimico-fisiche sui rifiuti in ingresso e trattati, come da prescrizioni contenute nel documento autorizzativo e a comunicarle periodicamente alla Stazione Appaltante e/o agli Enti preposti al controllo. Tutte le analisi prescritte dovranno essere eseguite con frequenze minime non inferiori a quelle indicate nell'autorizzazione vigente. Le analisi agronomiche, chimiche e fisiche sul compost saranno eseguite a cura dell'Impresa Appaltatrice dei servizi, sempre in base e secondo le modalità previste dall'autorizzazione e dalla normativa vigente in materia di fertilizzanti.

Il compost di qualità prodotto dovrà rispondere ai limiti di accettabilità ai fini della tutela ambientale e con caratteristiche agronomiche come previsto a norma di legge.

#### **Art. 51 – Disponibilità del compost e dei prodotti recuperati**

Tutti i prodotti recuperati rimangono nella piena disponibilità della Stazione Appaltante che quindi avrà titolo a trattenere i corrispettivi derivanti dalla vendita a terzi.

Anche per il Compost prodotto dall'impianto vale quanto indicato nel punto precedente, fermo restando a carico della Stazione Appaltante l'onere per la commercializzazione.

#### **Art. 52 – Gestione post-operativa Discarica**

L'appaltatore deve provvedere alla gestione post operativa della discarica afferente all'impianto, nel pieno rispetto del quadro prescrittivo di cui all'autorizzazione vigente e successive modificazioni e integrazioni, cui si rimanda integralmente.

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi alle attività di manutenzione del verde, di sorveglianza dei pozzi spia e di controllo della discarica in quanto tale e delle aree asservite, e quanto altro occorre per un suo corretto monitoraggio in conformità alle norme e autorizzazioni vigenti.

In particolare, dovrà essere monitorato costantemente il sistema di adduzione del percolato al depuratore limitrofo; si deve prontamente intervenire in caso di sversamenti della vasca di raccolta e occlusioni della tubazione che scarica nella fognatura interna che trasporta il percolato al depuratore.

In caso di interruzioni del sistema depurativo limitrofo, gestito da terzi, il percolato dovrà essere convogliato con mezzi idonei verso impianti tecnicamente idonei al trattamento e regolarmente autorizzati.

#### **ALLEGATI:**

Allegato 1 - Quantitativi di rifiuti trattati in impianto nel triennio 2019 – 2020 - 2021;

Allegato 1 bis – Schede Forsu 2021

Allegato 2 - Autorizzazione Determinazione del Dirigente della Provincia di Sassari – Z.O. Olbia Tempio n.481 del 19/02/2020 e s.m.i.;

Allegato 3 - Elenco personale in servizio - Anno 2022;

Allegato 4 – Quadro Economico Dimensionale del servizio.